COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 271

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifiche all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali (*Approvata dal Senato*) (1585) 271

PRESIDENTE 271, 272, 273, 274

AMADEI LEONETTO 272, 273

MORVIDI 273, 274

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 272

La seduta comincia alle 10,15.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bucalossi, Cocco Maria, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Padula, Taormina e Vassalli sono in congedo.

Discussione della proposta di legge Senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifiche all'articolo 37 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali *(Approvata dal Senato)* (1585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: « Modifiche all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali ».

La proposta di legge, già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 giugno 1969, venne assegnata alla nostra Commissione in sede referente. È stata iscritta all'ordine del giorno della seduta del 22 ottobre e in quella riunione venne chiesto il trasferimento in sede legislativa, che ci è stato accordato.

Sull'articolo unico, assente il relatore onorevole Maria Eletta Martini, riferirò io stesso.

Allorquando si approvò il testo della legge sulla « adozione speciale », all'articolo 314/28 si stabilì:

« Salvo i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell'atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o

alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 314/25 ».

In quel momento, nel formulare questa norma sfuggì alla nostra attenzione il fatto che ristabilivano al momento del matrimonio un contatto tra l'adottato e la sua famiglia di origine.

Non pensammo che con questo articolo si ribadiva il contenuto dell'articolo 97 del codice civile che è del seguente tenore:

« Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile l'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se è prescritto, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia. Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale dello stato civile provvede su loro domanda a richiederli ».

Questo articolo 97 di cui ho dato lettura trova correlazione nell'articolo 96 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, che è così formulato:

« Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare: il nome, il cognome, l'età, la cittadinanza, la professione ed il luogo della nascita degli sposi; il luogo di loro residenza nell'ultimo anno; il nome e il cognome dei loro genitori, se conosciuti, il nome e il cognome delle persone di cui è necessario l'assenso al matrimonio, a termini dell'articolo 90 del codice civile; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.

Le dichiarazioni fatte da chi richiede la pubblicazione devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due testimoni che sono presenti all'atto di richiesta ».

In base a tali disposizioni gli sposi proprio al momento del matrimonio vengono a conoscenza della loro vera situazione anagrafica e, quindi, del loro stato di adozione.

Dal gioco di queste norme si sono verificati casi anche pietosi, specialmente nel Mezzogiorno, e alcuni matrimoni non sono stati più celebrati e si è registrato anche qualche caso di suicidio. Il senatore Dal Canton Maria Pia, giustamente preoccupata, ha proposto la modifica dell'articolo 97 del vigente codice civile, nel senso che all'ufficiale dello stato civile non debba presentarsi più l'atto di nascita, ma un estratto dell'atto stesso.

Poi, al fine di evitare che, inconsapevolmente, si possa ricadere in uno dei casi previsti dall'articolo 87 dello stesso codice, nell'ultimo comma della norma al nostro esame si pone a carico dell'ufficiale dello stato civile l'accertamento di ufficio dell'eventuale impedimento di parentela e di affinità.

L'articolo 87 è quello relativo ai casi di impedimento per parentela o affinità. Lo leggo: « Non possono contrarre matrimonio tra loro gli ascendenti e discendenti in linea retta... i fratelli e sorelle... » ecc.

Ora, non presentandosi l'atto di nascita, ma soltanto un estratto per riassunto dell'atto di nascita, che cosa può succedere ? Caso limite: i nubendi potrebbero essere fratello e sorella. Per ovviare a tale situazione, si dà la possibilità all'ufficiale di stato civile di procedere d'ufficio, secondo la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo della proposta di legge in esame:

« L'assenza di impedimento di parentela e di affinità a termini e per gli effetti dell'articolo 87 del codice civile è accertata di ufficio, dall'ufficiale dello stato civile, al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione ».

Praticamente, l'ufficiale di stato civile procede d'ufficio, senza far sapere nulla ai nubendi. Nella ipotesi in cui si verificasse uno dei casi di cui all'articolo 87, l'ufficiale dello stato civile si vedrà costretto ad intervenire e dire agli interessati: cari amici, spiacente, ma voi non vi potete sposare !

Però, ripeto, qui siamo ai casi limite.

Invece, lasciando l'articolo 97 così come è oggi, gli sposi, all'atto del matrimonio, vengono a conoscere il loro stato...

AMADEI LEONETTO. E non è la stessa cosa ? O i nubendi lo apprendono quando chiedono i documenti o glielo dice loro l'ufficiale di stato civile. Non vedo, nella sostanza, dove stia la differenza.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo scopo è che non sappiano di essere figli adottivi !

PRESIDENTE, *Relatore.* Il senatore Dal Canton Maria Pia ha voluto modificare l'attuale normativa nel senso che i due sposi siano obbligati a presentare anziché l'atto di nascita, semplicemente un estratto.

AMADEI LEONETTO. L'unico traguardo, insomma, che si propone la proposta di legge in esame è quello di evitare che l'interessato, in primo luogo, e poi, l'altro fidanzato sappia che uno dei nubendi a suo tempo era stato adottato.

PRESIDENTE. La proposta di legge in esame è già stata approvata dal Senato e viene ora a noi in sede legislativa.

Presso l'altro ramo del Parlamento qualche perplessità venne avanzata dai senatori Zuccalà e Trabucchi. Il primo, in relazione al punto decimo del decreto ministeriale relativo al formulario dello stato civile. Rilevo, però, che la norma del punto decimo è senz'altro superata dall'ultimo comma, cui ho fatto cenno poc'anzi.

Tanto meno è giustificata la preoccupazione del senatore Trabucchi per il caso previsto dall'articolo 100 del codice civile, concernente la riduzione del termine e la dispensa dalla pubblicazione, e secondo il quale: « Il Capo dello Stato o le autorità a ciò delegate, possono ridurre per gravi motivi il termine... ». E, inoltre, « può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi di ben conoscerli, indicano esattamente il nome e il cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti previsti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio ».

Questa fu l'obiezione che fece il senatore Trabucchi. Ma, anche questo punto è superato, perché tale ipotesi è superata dalle precauzioni adottate dal senatore Dal Canton Maria Pia con l'ultimo comma dell'articolo unico della sua proposta di legge.

Ritengo che la proposta di legge in esame possa essere approvata, così, come ci è pervenuta dal Senato, sopprimendo però le parole « e la loro condizione di famiglia », alla fine del primo comma, per cui presenterò io stesso un emendamento. Questa soppressione, come è già stato rilevato dalla collega onorevole Maria Eletta Martini nella sua relazione sulla proposta di legge in sede di esame referente, si rende indispensabile se non vogliamo far entrare dalla finestra quel che intendiamo cacciare dalla porta ! Vale a dire, se vogliamo vedere realizzati gli obiettivi che hanno ispirato la presentazione di questa proposta di legge.

Il testo dell'articolo dice, infatti: « Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se è prescritto, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia ». In queste ultime parole potrebbe trovar rifugio il caso di cui abbiamo già parlato. E, del resto, credo che sopprimendo queste tre o quattro parole, completiamo la portata della legge.

Come la stessa proponente ha affermato, la modifica all'articolo 97 deve considerarsi il coronamento logico di un lungo cammino compiuto in questi anni dalla nostra società per liberare gli illegittimi dall'ombra che grava sulla loro origine. Noi concordiamo con il fine che la proposta del senatore Dal Canton Maria Pia vuol raggiungere, specialmente se consideriamo che ancora esistono nella nostra società vecchi e dannosi pregiudizi, nonché ipocrite convenzioni sociali !

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORVIDI. Mentre ascoltavo con la sua relazione, signor Presidente, mi veniva in mente che esiste una legge, credo si tratti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa. Vi è stabilito un principio molto importante. La persona interessata si presenta davanti all'impiegato, abilitato a riceverla, e fa la propria dichiarazione, la sottoscrive e questa dichiarazione ha valore a tutti gli effetti, salvo che non vi sia un falso, nel quale caso ne risponde penalmente.

È, questa, una disposizione che pur facendo parte delle norme legislative che vigono nel nostro Stato, purtroppo in nessun ufficio pubblico è tenuta in conto, nessuno se ne ricorda e bisogna ogni tanto richiamarla alla memoria dei funzionari.

Ora quando nel testo dell'articolo in esame si dice che: « Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi... », vien fatto di pensare che potrebbe essere sufficiente che i due interessati si presentassero davanti all'ufficiale di stato civile per dichiarare: io sono nato il giorno tale dell'anno tale nel luogo tale ! Questa dichiarazione vale a tutti gli effetti; la firmano davanti all'ufficiale dello stato civile e se avranno dichiarato il falso ne risponderanno.

PRESIDENTE. Ho già accennato a questa disposizione, ma l'articolo 100 del codice civile prevede determinati casi, del tutto speciali, per cui, il Capo dello Stato o le autorità a ciò delegate, possono ridurre per gravi motivi il termine della pubblicazione. Ed è in questo caso, appunto, che i nubendi fanno la dichiarazione, assistiti da un pubblico ufficiale con quattro testimoni. Inoltre, può anche essere premessa la dispensa dall'atto della pubblicazione, come accennavo poco fa.

MORVIDI. Questo, però, è tutt'altra cosa! Di fronte a questa proposta di legge, in cui si chiede la presentazione di documenti, io dico che la presentazione dei vari atti o estratti di nascita è superflua perché basta la dichiarazione dei nubendi che dicano: noi siamo nati il giorno tale dell'anno tale nel luogo tale!

PRESIDENTE. Non credo che la legge recante norme sulla documentazione amministrativa abbia modificato la disciplina delle pubblicazioni matrimoniali. Noi ci troviamo qui di fronte all'articolo 97 che è in vigore e che dobbiamo modificare. Questo è il punto!

MORVIDI. D'accordo. Propongo che venga modificato con il semplice richiamo a quella legge generale che esiste e che ha valore per tutti. Ora non ho presente, ripeto, il testo esatto ma la prossima volta lo porterò qui in Commissione.

Comunque, c'è una legge apposita, è in vigore e non capisco per quale motivo non se ne debba tener conto. In fondo, si tratta semplicemente di modificare il primo comma dell'articolo 97 del codice civile, in questo modo: sostituendo, cioè, alla presentazione dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita una dichiarazione resa nai nubendi.

PRESIDENTE. Al fine di consentire un più accurato sviluppo della discussione ne rinvio il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO